

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CIRCOLARE 13 febbraio 2017, n. 765

Nuovo codice della strada - Art. 9 - Competizioni motoristiche su strada. Circolare relativa al programma delle gare da svolgersi nel corso dell'anno 2017. (17A01302)

(GU n.41 del 18-2-2017)

Vigente al: 18-2-2017

Al Ministero dell'interno
Dipartimento della pubblica
sicurezza
A tutti gli Uffici territoriali del
Governo - Prefetture
Alle amministrazioni regionali
Alla Amministrazione della
Provincia autonoma di Bolzano
Alla Amministrazione della
Provincia autonoma di Trento
Alle amministrazioni provinciali
Alle città metropolitane
Alle amministrazioni comunali
All'ANAS - Direzione generale
tecnica Ispett. 2 - Uff. 4°
Ai compartimenti viabilità ANAS
Ai Provveditorati interregionali
per le opere pubbliche
Alle Direzioni generali
territoriali
All'ACI (Federazione
automobilistica italiana)
Alla F.M.I. (Federazione
motociclistica italiana)

1. Premesse.

L'art. 9, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, di seguito denominato nuovo codice della strada, stabilisce che le competizioni sportive, con veicoli o animali, e le competizioni atletiche possono essere disputate, su strade ed aree pubbliche, solo se regolarmente autorizzate.

Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.

Per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 162 e 163 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e di norme successivamente intervenute:

dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano

per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale;
dalle regioni per le strade regionali;
dalle Province e dalle citta' metropolitane per le strade di
rispettiva competenza;
dai comuni per le strade comunali.

Pertanto, la presente circolare e' principalmente rivolta agli Enti
che autorizzano lo svolgimento delle gare, e cioe' le regioni, le
Province, le citta' metropolitane e i Comuni, ferma restando, ai
sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 12 settembre 2000, l'attivita' di supporto svolta dalle
Prefetture.

Nel caso di competizioni motoristiche che interessano strade
appartenenti ad enti diversi, la procedura per il rilascio delle
autorizzazioni rimane quella delineata dai richiamati articoli 162 e
163 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e piu'
precisamente le autorizzazioni sono di competenza:

delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano per
l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su
strade ordinarie appartenenti alla rete stradale di interesse
nazionale;

delle regioni per le competizioni motoristiche su strade
regionali e per competizioni che interessano piu' province, citta'
metropolitane e Comuni;

delle province e delle citta' metropolitane per le competizioni
motoristiche su strade di rispettiva competenza e per competizioni
che interessano piu' Comuni;

dei comuni per le competizioni motoristiche su strade
esclusivamente comunali.

Per competizioni che interessano piu' regioni o piu' province,
citta' metropolitane e comuni di regioni diverse, l'autorizzazione
puo' essere rilasciata dalla Regione in cui ha inizio la
competizione.

In coerenza con quanto espresso dall'art. 9, comma 2, del nuovo
codice della strada, l'ente che autorizza acquisisce il nulla osta
degli altri enti proprietari di strade su cui deve svolgersi la gara.

La disciplina in parola si applica esclusivamente a manifestazioni
che comportano lo svolgersi di una gara intesa come competizione tra
due o piu' concorrenti o squadre impegnate a superarsi
vicendevolmente e in cui e' prevista la determinazione di una
classifica.

Non rientrano, quindi, in tale disciplina le manifestazioni che non
hanno carattere agonistico. Per esse restano in vigore le consuete
procedure di autorizzazione previste dal Titolo III del regio decreto
6 maggio 1940, n. 635, recante: «Approvazione del regolamento per
l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di
pubblica sicurezza».

Nell'intento di operare uno snellimento di procedure e' prevista la
predisposizione, entro il 31 dicembre di ogni anno, di un programma
delle competizioni da svolgere nel corso dell'anno successivo sulla
base delle proposte avanzate dagli organizzatori, tramite le
competenti Federazioni sportive nazionali riconosciute dal C.O.N.I.
che, ai fini del presente provvedimento sono: la F.M.I. - Federazione
motociclistica italiana; e ACI - Federazione automobilistica
italiana, come ribadito dal C.O.N.I. con nota 1299/SR del 13 luglio
2016 della Direzione affari legali - Ufficio Assistenza Legale e
Contenzioso.

Per l'effettuazione di tutte le competizioni motoristiche che si
svolgono su strade ed aree pubbliche, come definite dall'art. 1,
comma 2, del nuovo codice della strada, di competenza delle regioni o
Enti locali, di seguito denominati Enti competenti, i promotori, come
previsto dall'art. 9, comma 3, del citato nuovo codice della strada,
devono preliminarmente richiedere il nulla-osta al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la
navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione generale
per la sicurezza stradale.

Non rientrano nel campo di applicazione della presente disciplina

le gare che si svolgono fuoristrada, anche se per i trasferimenti siano percorse strade ordinarie nel rispetto delle norme di circolazione del nuovo codice della strada e quelle che si svolgono su brevi circuiti provvisori, le gare karting, le gare su piste ghiacciate, le gimkane, le gare di minimoto, supermotard e similari purché con velocità di percorrenza ridotta.

Nell'ambito di tutte le competizioni sopra richiamate, per velocità di percorrenza ridotta si intende una velocità, per tutto il percorso, inferiore a 80 Km/h, poiché il superamento di tale soglia farebbe di fatto ricadere la manifestazione tra le ordinarie competizioni di velocità.

Il nulla-osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può non essere richiesto per i raduni e per le manifestazioni di regolarità amatoriali con velocità per tutto il percorso inferiore a 80 Km/h, e per le manifestazioni di abilità di guida (slalom) e per le gare di formula challenge svolte su speciali percorsi di lunghezza limitata (inferiore a 3 Km), appositamente attrezzati per evidenziare l'abilità dei concorrenti (successione di tratti che obbligano a ridurre la velocità imponendo deviazioni di traiettoria e tratti di raccordo a velocità libera di lunghezza non superiore rispettivamente a 200 e 150 metri), con velocità media sull'intero percorso non superiore a 80 Km/h, purché non si creino limitazioni al servizio di trasporto pubblico e al traffico ordinario. (Qualora l'ente proprietario della strada ritenga opportuno avvalersi del nulla-osta Ministeriale per queste tipologie di gara dovrà farne espressa richiesta).

Anche in questo caso il superamento delle rispettive soglie di velocità farebbe ricadere le manifestazioni tra le ordinarie competizioni motoristiche.

Il tutto riferito con ogni evidenza a quanto riportato nell'art. 9, comma 3, del nuovo codice della strada, in quanto il nulla-osta di competenza occorre ai fini di una valutazione delle limitazioni e dei condizionamenti alla normale circolazione nel caso di competizioni.

Ovviamente, ai fini del rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle competizioni, devono essere comunque sempre rispettate le procedure di cui all'art. 9, commi 4 e 6, del nuovo codice della strada e quelle di seguito richiamate.

Non sono consentite le gare di velocità da svolgersi su circuiti cittadini i cui effetti possono creare disagio o essere di intralcio o impedimento alla mobilità urbana dei veicoli e dei pedoni e alla sicurezza della circolazione, ed in particolare dei trasporti urbani.

E' necessario che l'ente competente, quale che sia il tipo di manifestazione sportiva, acquisisca il preventivo parere del C.O.N.I. espresso dalle suddette Federazioni sportive nazionali. Ciò anche la fine di verificare il «carattere sportivo» delle competizioni stesse, al cui ambito appare logico ricondurre tutte le caratteristiche che garantiscano, sotto il profilo della tipologia della gara, ma anche della professionalità degli organizzatori, i presupposti per uno svolgimento delle iniziative ordinato e conforme ai canoni di sicurezza.

Il preventivo parere del C.O.N.I. non è richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all'art. 60 del nuovo codice della strada, purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 Km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico-sportive della federazione di competenza.

2. Programma-procedure.

Sulla base delle esperienze maturate negli anni precedenti, si formulano le considerazioni che seguono per offrire un utile ed uniforme indirizzo alle Amministrazioni interessate per gli atti di propria competenza. Si richiamano in proposito le responsabilità amministrative e penali in capo agli Enti competenti che dovessero rilasciare autorizzazioni allo svolgimento di competizioni senza l'acquisizione della documentazione, del nulla-osta e delle verifiche prescritte.

La Direzione generale per la sicurezza stradale, sulla base delle

proposte degli organizzatori, trasmesse per il tramite delle competenti Federazioni sportive nazionali, che ne garantiscono il carattere sportivo, ha formulato il programma allegato alla presente circolare, dopo aver verificato il rispetto delle condizioni poste dall'art. 9, comma 3, del nuovo codice della strada.

Nel caso di svolgimento di una competizione motoristica non prevista nel programma annuale, ai sensi del disposto dell'art. 9, comma 5, del nuovo codice della strada, gli organizzatori devono tassativamente chiedere il nulla-osta alla Direzione generale per la sicurezza stradale almeno 60 giorni prima della gara, motivando il mancato inserimento nel programma.

La richiesta di nulla-osta deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) una relazione contenente gli elenchi e la descrizione delle strade interessate dalla gara, le modalita' di svolgimento della stessa, i tempi di percorrenza previsti per le singole tratte, la velocita' media prevista, le eventuali limitazioni al servizio di trasporto pubblico, eventuali indicazioni sulla necessita' di chiusura al traffico ordinario di tratti di strada e la relativa durata, nonche' ogni ulteriore notizia ritenuta utile per meglio individuare il tipo di manifestazione e l'ente o gli Enti competenti al rilascio dell'autorizzazione comunicando l'ufficio responsabile del procedimento autorizzativo e il relativo indirizzo mail a cui inviare il nulla-osta Ministeriale;

b) una planimetria del percorso di gara in cui, nel caso siano previste tratte stradali chiuse al traffico, siano evidenziati i percorsi alternativi per il traffico ordinario;

c) il regolamento di gara;

d) il parere favorevole del C.O.N.I., espresso attraverso il visto di approvazione delle competenti Federazioni sportive nazionali, ovvero l'attestazione che la manifestazione e' organizzata in conformita' alle norme tecnico-sportive della federazione di competenza per le manifestazioni di cui all'ultimo periodo del precedente punto 1;

e) la ricevuta del versamento dell'importo dovuto, su codice civile postale n. 66782004, intestato al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Via Caracci, 36, 00157 Roma, per le operazioni tecniche amministrative di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, come previsto dall'art. 405 (tab. VII.1, punti C e D) del decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495, come aggiornato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti n. 484 del 29 dicembre 2016;

f) la dichiarazione che le gare di velocita' e le prove speciali comprese nelle manifestazioni di regolarita' non interessano centri abitati, ovvero l'attestazione del Comune nel quale rientrano i centri abitati interessati da tali manifestazioni che lo svolgersi della stessa non crea disagio o risultati di intralcio o impedimento alla mobilita' urbana dei veicoli e dei pedoni e alla sicurezza della circolazione ed in particolare dei trasporti urbani.

La Direzione generale per la sicurezza stradale non garantisce il rilascio del nulla-osta ministeriale per le istanze non pervenute almeno sessanta giorni prima della competizione nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 9 del C.d.S., o la cui documentazione risulti incompleta, ancorche' presentata nel rispetto dei tempi previsti.

Il rilascio del nulla-osta, ovvero l'eventuale diniego allo svolgimento della competizione, e' trasmesso all'ente competente al rilascio della autorizzazione per i successivi adempimenti.

Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del nuovo codice della strada, l'ente competente puo' autorizzare, per sopravvenute e motivate necessita', debitamente documentate, lo spostamento della data di effettuazione di una gara prevista nel programma, su richiesta delle Federazioni sportive competenti, dando comunicazione della variazione alla predetta Direzione generale.

Ai fini della autorizzazione dell'ente competente, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento della gara, gli organizzatori

devono avanzare richiesta allo stesso ente.

Al momento della presentazione dell'istanza gli organizzatori devono dimostrare di aver stipulato un contratto di assicurazione per la responsabilita' civile, ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che copra anche la responsabilita' dell'organizzazione e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature.

Nell'istanza deve essere esplicitamente dichiarata la velocita' media prevista per le tratte di gara da svolgersi sia su strade aperte al traffico, sia su quelle chiuse al traffico.

Alla stessa istanza e' opportuno che sia allegato il nulla-osta dell'ente o degli Enti proprietari delle strade, su cui deve svolgersi la gara. Tale nulla-osta puo' anche essere acquisito direttamente dall'ente competente nel corso dell'istruttoria volta al rilascio dell'autorizzazione.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 9, comma 7-bis, del nuovo codice della strada, qualora, per particolari esigenze connesse all'andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validita' della autorizzazione e' subordinata, ove necessario, all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell'art. 7, comma 1, del nuovo codice della strada.

Sentite le competenti Federazioni, l'ente competente puo' rilasciare l'autorizzazione all'effettuazione della competizione, subordinandola al rispetto delle norme tecnico-sportive e di sicurezza vigenti (ad esempio, quelle emanate dalle suddette Federazioni), di altre specifiche prescrizioni tecniche ed all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative, quando sia dovuto o ritenuto necessario.

A tale proposito giova precisare che, a norma dell'art. 9, comma 4, del nuovo codice della strada, il collaudo del percorso di gara e' obbligatorio nel caso di gare di velocita' e nel caso di gare di regolarita' per i tratti di strada sui quali siano ammesse velocita' medie superiori a 50 Km/h od 80 Km/h, se, rispettivamente, aperti o chiusi al traffico.

In tal modo e' chiarita la corretta interpretazione del termine «velocita' media» nel caso delle gare di regolarita' in cui in una unica sezione di gara siano comprese tratte di regolarita' e prove speciali a velocita' libera su tratti chiusi al traffico.

Negli altri casi il collaudo puo' essere omesso.

Il collaudo del percorso, sia nei casi in cui e' prescritto, che nei casi in cui rientra nella discrezionalita' dell'ente competente, e' effettuato da un tecnico di quest'ultimo ovvero richiesto all'ente proprietario della strada se la strada interessata non e' di proprieta' dell'ente competente al rilascio.

Ai sensi del citato art. 9, comma 4, del nuovo codice della strada, al collaudo del percorso di gara assistono i rappresentanti dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e degli organizzatori.

Per quanto attiene alla rappresentanza delle varie amministrazioni citate, l'ente competente ovvero il proprietario della strada comunica la data del collaudo e richiede al piu' vicino ufficio periferico di tali amministrazioni di designare il proprio rappresentante.

Il rispetto dei termini previsti per la presentazione delle istanze e' essenziale per poter svolgere tutte le incombenze connesse al conseguimento delle autorizzazioni.

Al termine di ogni gara l'ente competente deve tempestivamente comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione generale per la sicurezza stradale - le risultanze della competizione, precisando le eventuali inadempienze rispetto all'autorizzazione e il verificarsi di inconvenienti o

incidenti.

In assenza di comunicazione entro la fine dell'anno, si riterrà tacitamente che la competizione sia stata effettuata regolarmente senza alcun rilievo, anche ai fini della predisposizione del calendario per l'anno successivo.

3. Nulla-osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Sono state prese in esame e definite le proposte presentate dagli organizzatori per il tramite dell'ACI (Federazione automobilistica italiana) e della F.M.I. (Federazione motociclistica italiana) per la redazione del programma delle gare automobilistiche e motociclistiche da svolgere nell'anno 2017. Le proposte, come riportate nell'allegato A, sono relative a gare già svolte nell'anno precedente, e per le quali la Direzione generale per la sicurezza stradale ha concesso il nulla-osta avendo verificato l'insussistenza di gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario per effetto dello svolgersi delle gare stesse.

Per le gare fuori calendario si dovrà procedere a specifica istruttoria per il rilascio del nulla-osta per ogni singola gara (allegato B).

Il programma dettagliato nell'allegato A è valido per le gare nella configurazione riportata nello stesso. Non è consentito integrare o svolgere in più date una manifestazione già iscritta nel programma, ovvero operare frazionamenti delle stesse. Eventuali frazionamenti potranno essere presi in considerazione come gare non previste nel programma annuale.

Roma, 13 febbraio 2017

Il capo Dipartimento per i trasporti,
la navigazione, gli affari generali
ed il personale
Fumero

Allegato A

Nulla-osta per le gare in programma nel 2017
che si sono già svolte nel 2016

Con nota n. 6142, in data 5 dicembre 2016, l'ACI (Federazione automobilistica italiana), e con nota n. 10658, in data 29 novembre 2016, la F.M.I. (Federazione motociclistica italiana), hanno trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione generale per la sicurezza stradale, ai fini del rilascio del nulla-osta, il programma per il 2017 delle gare automobilistiche e motociclistiche già svolte nell'anno precedente.

Con le medesime note le Federazioni sportive nazionali, per le gare anzidette, hanno inoltre dichiarato che non si sono verificati inconvenienti o incidenti di rilievo e di non aver ricevuto segnalazioni in merito al verificarsi di gravi limitazioni al trasporto pubblico o al traffico ordinario.

Nelle suddette note è anche dichiarato che non sono previste variazioni del percorso di gara rispetto alle precedenti edizioni e che gli organizzatori hanno versato gli importi dovuti per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Questa Direzione, sulla base delle dichiarazioni delle due Federazioni e delle segnalazioni pervenute da parte delle Prefetture e degli Enti proprietari delle strade, verificato che le gare si sono già svolte nel 2016 e sono proposte dagli stessi organizzatori della precedente edizione, e che è stato regolarmente versato l'importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come previsto dall'art. 405 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilascia il nulla-osta per le gare comprese negli elenchi allegati e costituenti parte integrante del presente provvedimento, che sono stati così suddivisi:

elenco n. 1: gare auto confermate;

elenco n. 2: gare moto confermate.

Resta inteso che il detto nulla-osta non vincola gli Enti competenti al rilascio dell'autorizzazione se - per qualsiasi motivo - una determinata gara sia stata oggetto di segnalazione negativa, durante lo scorso anno, non ancora nota a questo Ministero.

Nei casi in cui gli organizzatori dovranno, per motivate e documentate necessita', cambiare il percorso di gara rispetto alla precedente edizione, occorrera' comunque il parere delle competenti Federazioni e dovra' essere rispettata la procedura prevista per il rilascio del nulla-osta per le gare fuori programma, anche in considerazione della intervenuta modifica del nuovo codice della strada operata con l'art. 3 della legge 29 luglio 2010, n. 120, che ha introdotto il comma 4-bis all'interno dell'art. 9 del medesimo codice; in tal caso l'organizzatore della gara e' tenuto ad integrare l'importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fino alla concorrenza della somma prevista per le gare fuori programma.

Conformemente a quanto disposto dall'art. 9 del nuovo codice della strada gli Enti competenti potranno rilasciare l'autorizzazione soltanto dopo aver acquisito il nulla-osta Ministeriale e il relativo verbale di collaudo del percorso quando dovuti.

L'autorizzazione per le gare di velocita' e' subordinata altresì all'accertamento della sussistenza delle misure previste per l'incolumita' del pubblico e dei piloti, giusta il disposto della circolare 2 luglio 1962, n. 68, del Ministero dell'interno.

Per la tutela delle strade, della segnaletica stradale e della sicurezza e fluidita' della circolazione stradale nei luoghi ove le manifestazioni agonistiche comportano interferenze, si invitano gli Enti competenti ad impegnare gli organizzatori - all'atto del rilascio della autorizzazione - ad operare perche' non siano recate offese all'estetica delle strade ed all'equilibrio ecologico (nemmeno con iscrizioni, manifestini ecc.) e perche' in ogni caso venga ripristinata puntualmente la situazione ante gara.

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato B

Gare fuori calendario

Si rappresenta che questa Direzione potra' rilasciare il nulla-osta solo dopo aver esperito singole istruttorie ai fini della valutazione di ogni elemento utile a garanzia della sicurezza e fluidita' del traffico e della conservazione del patrimonio stradale in tutti i luoghi nei quali la singola manifestazione motoristica abbia a dispiegare efficacia.

A tal fine si ribadisce che, per la migliore operativita' e' opportuno che gli atti da trasmettere siano inviati nei tempi previsti e conformi a quanto descritto nel punto 2 della circolare, lettere da a) ad f), e con i contenuti ivi descritti.

Resta inteso che il nulla-osta di questa Amministrazione e' provvedimento autonomo rispetto al collaudo del percorso di gara ed agli altri nulla-osta da parte degli enti proprietari di strade diversi da quello che autorizza la competizione.